



# ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

**n. 103 di data 14 ottobre 2016**

### OGGETTO:

Affido incarico, ai sensi dell'art. 39-duodecies del Capo I bis della L.P.19 luglio 1990, n. 23, alla signora Gross Lucia, nell'ambito del progetto "Vocabolar Ladin Fascian"

(Impegno di spesa di Euro 2.370,00 – Capitolo 51470/3)

(Impegno di spesa di Euro 394,00 – Capitolo 51470/3)

(Impegno di spesa di Euro 201,45 – Capitolo 51160/3)

## IL DIRETTORE

- visto il Piano delle Attività triennale 2016-2018 e relativo Piano triennale degli interventi, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 di data 30 dicembre 2015 che pone come obiettivo cardine dell'attività linguistica per il triennio 2016-2018 il completamento della redazione del *Vocabolario del Ladino fassano*, da svolgersi anche mediante il ricorso a collaboratori esterni esperti in linguistica computazionale ed informatica.
- visto in particolare l'allegato "*Vocabolar del Ladin fascian*" – 2015-2017, con il quale si precisano le linee operative per la redazione di un'opera lessicografica concepita come "thesaurus" del lessico patrimoniale ladino di Fassa, nelle sue diverse varietà locali;
- ricordato che il progetto ha ottenuto nel corso del 2015 il finanziamento della Regione Autonoma Trentino Alto Adige dell'importo di € 60.000,00 (delibera Giunta Regionale n. 77 di data 22.04.2015), mentre per la seconda annualità (2016) ha ottenuto un finanziamento di € 62.000,00 (delibera Giunta Regionale n. 125 di data 20.06.2016);
- viste le determinazioni n. 85 di data 11 agosto 2016 e 94 di data 15 settembre 2016, con le quali sono state affidate ad esperti esterni altamente qualificati le operazioni di spoglio, ordinamento, revisione e strutturazione dei dati lessicali;
- ritenuto necessario affiancare a tali esperti linguisti e lessicografi una persona con ottima competenza della lingua ladina, al fine di procedere al controllo semantico e diatopico tramite verifica sul campo di voci lessicali poco note o desuete ricavate dagli spogli testuali condotti nell'anno in corso per le varianti *cazet* e *brach*;
- effettuata una reale ricognizione presso i servizi dell'Istituto ed accertato che il personale avente la professionalità idonea per svolgere questo tipo di incarico non è disponibile in quanto impegnato nelle altre attività connesse al progetto VOLF, nonché nelle altre attività ordinarie del Servizio di riferimento;
- verificato che, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi che questo ente si è posto nell'ambito del progetto "*Vocabolar Ladin Fascian*" risulta indispensabile rivolgersi a personale esterno all'amministrazione che abbia soprattutto una competenza ed una conoscenza specifica della lingua e cultura ladina;
- considerata l'urgenza di proseguire nel lavoro iniziato, al fine di mantenere fede al cronoprogramma che il progetto biennale si è dato;
- letta attentamente la circolare della PAT prot. n. 2123/GEN/08/D319/SF/FG/LUC di data 5 novembre 2008 con la quale è stato inviato l'aggiornamento del testo coordinato delle disposizioni attuative del Capo I bis della legge 19 luglio 1990, n. 23;
- accertato che l'art. 39 duodecies della legge provinciale n. 23 di data 19 luglio 1990, prevede la possibilità di affidare motivatamente incarichi di collaborazione a soggetti esterni, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi in materia di lavoro, ove non sia possibile utilizzare, in relazione ai tempi di realizzazione degli obiettivi, personale dipendente per lo svolgimento di attività, anche di carattere ordinario;
- vista la proposta presentata in data 7 ottobre 2016 sostituita poi con la successiva di data 10 ottobre 2016 (ns. prot. n. 1567/2016 di data odierna) dalla sig.ra Lucia Gross di Pozza di Fassa, la quale si è dichiarata disponibile a svolgere il lavoro di controllo semantico e diatopico di voci

poco note o desuete, raccolte da testi ladini o fonti orali (varianti *cazet* e *brach*) per un totale di ca. 1.500 voci e accezioni, a fronte di un compenso lordo di €. 2.370,00;

- ritenuta la sig.ra Gross Lucia, persona idonea e competente a svolgere l’incarico oggetto del presente provvedimento, in considerazione del fatto che è in possesso di ottime competenze linguistiche e metalinguistiche afferenti le suddette varianti del ladino fassano e che più volte negli scorsi anni ha fatto parte di gruppi di lavoro per la redazione e la revisione di strumenti linguistico-didattici per la lingua ladino-fassana, dimostrando ottima conoscenza della lingua e elevata capacità di analisi dei dati lessicali,
- acquisita la seguente documentazione prevista dall’art. 39 octies comma 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23:
  - attestazione esperienza maturata (curriculum vitae);
  - dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall’art. 39 septies, comma 3 e 39 novies della legge 23/1990 e s.m., nonché dall’art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e l’insussistenza di cause di conflitto di interesse di cui alla L. 190/12;
- preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis della L.P., n. 23, nonché dall’art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2986 di data 23 dicembre 2010, avente ad oggetto “Nuovi criteri per il calcolo del periodo massimo di durata degli incarichi di cui agli articoli 39 sexies e 39 duodecies della legge provinciale 19 settembre 1990, n. 23”;
- rilevato che gli incarichi in argomento non superano i limiti imposti nella citata deliberazione, come esposto nella seguente tabella:

	ANNO	Importo contrattuale	calcolo giorni virtuale	importo presunto	calcolo giorni 2016	totale giorni virtuali
GROSS LUCIA				€ 2.370,00	29	29
						Valore < 1095

- dato atto che l’incarico verrà svolto presso la residenza della collaboratrice, senza obbligo alcuno di orario ed in completa autonomia organizzativa;
- ritenuto il compenso concordato, congruo in considerazione al numero di voci ed accezioni da analizzare;
- verificato che ai fini del limite relativo al cumulo degli incarichi, il collaboratore non ha in essere altri rapporti di collaborazione con questo istituto;
- tenuto conto che l’incarico sopra descritto viene affidato in base al capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23;
- visto lo schema di contratto allegato, che del presente provvedimento forma parte integrante e sostanziale, da stipulare con la signora Lucia Gross;
- visto il regolamento “Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del Dirigente dell’Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)”, approvato con deliberazione n.

23 di data 31 marzo 2000 e modificato con deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000;

- viste le direttive in materia di personale e di contratti di collaborazione per il periodo 2014-2016 approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1551 di data 8 settembre 2014, successivamente modificate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2288 del 22 dicembre 2014 ed in particolare la parte I, lettera B che recita: *per contratti di collaborazione o di esternalizzazione di servizi sostitutivi di contratti di collaborazione stipulati per la realizzazione di interventi di ricerca o per progetti legati all'attività istituzionale dell'Ente, cofinanziati per almeno il 65% da soggetti esterni alla Provincia autonoma di Trento, dal confronto della spesa va esclusa la parte di spesa in cofinanziamento.*”;
- visto il progetto speciale “Vocabolar Ladin Fascian” e ritenuto che gli obiettivi che lo stesso persegue siano sicuramente da ricondurre ad attività istituzionale dell'ente;
- accertato che il progetto ha ottenuto il finanziamento della Regione Autonoma Trentino Alto Adige dell'importo di € 62.000,00 (delibera Giunta Regionale n. 125 di data 20.06.2016), a fronte di una spesa ammessa pari ad € 84.600,00, dunque risulta finanziato per quasi il 74% da soggetto esterno alla Provincia Autonoma di Trento;
- ritenuto pertanto che la spesa relativa al contratto di collaborazione da stipulare con la signora Lucia Gross debba essere esclusa dalla spesa complessiva per incarichi di collaborazione;
- ritenuto inoltre che non sussistano i presupposti di applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136, articolo 3 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti con determinazione n. 10 di data 22 dicembre 2010 e n. 4 di data d. 7 luglio 2011;
- visto il D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” come modificata ed integrata dal D. Lgs 15 novembre 2012, n. 218, e dato atto che non è richiesta la documentazione antimafia per i provvedimenti. Gli atti e i contratti di cui all'art. 83 del citato decreto (contratti di importo inferiore ad Euro 150.000,00);
- visto il D.Lgs. 82/2005, il D.L. 145/2013 e la circolare APAC di data 21 ottobre 2015, relativa alla firma in modalità elettronica per i contratti di appalto e dato atto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento non rientra in tale tipologia contrattuale;
- visto il D.lgs. 196/2003 in materia di trattamento dati personali;
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci;
- visto il regolamento “Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del Dirigente dell'Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)”, approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000;
- visto l'art, 56 e l'Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
- visto il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio di

Amministrazione n. 41 di data 30 dicembre 2015 e ss.mm;

- accertata la disponibilità dei fondi ai capitoli 51470/3 e 51160/3 dell'esercizio finanziario 2016;

### **determina**

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 39-duodecies, del Capo I bis della L.P. 23/90, alla sig.ra Lucia Gross nata a Tione di Trento il 22.10.1961 C.F. GRSLCU61R62L174M un incarico di collaborazione avente ad oggetto il controllo semantico e diatopico di ca. 1500 voci poco note o desuete, raccolte da testi ladini o fonti orali (varianti *cazet* e *brach*) anche attraverso la consultazione di informatori locali nell'ambito del progetto Volf, da svolgersi nel periodo il 17 ottobre 2016-16 dicembre 2016;
2. di stabilire che il perfezionamento dell'incarico di cui al punto 1 avverrà secondo lo schema di contratto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di fissare il compenso relativo all'incarico di cui al punto 1, in € 2.370,00;
4. di corrispondere alla sig.ra Gross Lucia il compenso di cui al punto precedente, non soggetto ad I.V.A. a norma dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modificazioni, su richiesta in un'unica soluzione alla conclusione dell'incarico, dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento dell'avvenuta regolare prestazione d'opera;
5. di impegnare la somma derivante dall'affidamento dell'incarico di cui al punto 1), pari ad Euro 2.370,00 relativa al compenso lordo del collaboratore al capitolo 51470/3 del bilancio gestionale 2016-2018 per l'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di impegnare altresì l'importo presunto di Euro 394,00 derivante dall'affidamento dell'incarico di cui al punto 1), relativo al contributo previdenziale alla gestione separata INPS di cui alla L. 335/1995 ed all'INAIL, al capitolo 51470/3 del bilancio gestionale 2016-2018 per l'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di impegnare inoltre l'importo di Euro 201,45 relativo all' IRAP sul compenso di cui al punto 1) al capitolo 51160/3 del bilancio gestionale 2016-2018 per l'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità.
8. di dare atto che il rapporto contrattuali di cui al punto 1), che si configura fiscalmente come collaborazione coordinata e continuativa, è da ritenersi senza alcun vincolo di subordinazione, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza organizzazione di mezzi;
9. di provvedere alla pubblicazione dell'incarico oggetto del presente provvedimento ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013 n. 5) tramite gli elenchi previsti dall'art. 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

**IL DIRETTORE**

- dott. Fabio Chiocchetti –

Allegati: schema di contratto

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 14.09.79, n. 7 e successive modificazioni

CAPITOLO	ESERCIZIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
51470/3	2016	487	2.370,00
51470/3	2016	488	394,00
51160/3	2016	489	201,45

Vigo di Fassa, 14 ottobre 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
**dott.ssa Marianna Defrancesco**

Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

IL DIRETTORE  
**dott. Fabio Chiochetti**

## **SCHEMA DI CONTRATTO**

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in Vigo di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

- dott. Fabio Chiocchetti, nato a Moena (TN) il 24.06.1953, che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore dell'ICL;
- sig.ra Lucia Gross, nata a Tione di Trento il 22.10.1961 e residente a Pozza di Fassa in via strada del Piz, 15, codice fiscale: FRSLCU61R62L174M

premessi

che con determinazione del Direttore n. xx di data xx ottobre 2016 l'ICL ha affidato alla sig.ra Lucia Gross un incarico di collaborazione coordinata e continuativa,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

### **Articolo 1**

L'ICL affida alla sig.ra Lucia Gross, nata a Tione di Trento il 22.10.1961 e residente a Pozza di Fassa in via strada del Piz, 15, codice fiscale: FRSLCU61R62L174M (di seguito denominata collaboratore) che accetta, un incarico avente ad oggetto il lavoro di controllo semantico e diatopico di voci poco note o desuete, raccolte da testi ladini o fonti orali (varianti cazet e brach) per un totale di ca. 1.500 voci e accezioni anche attraverso la consultazione di informatori locali nell'ambito del progetto Volf.

### **Articolo 2**

#### **(Qualificazione, tempi, durata della collaborazione)**

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di collaborazione escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-duodecies della L.P. 23/1990. La collaborazione oggetto del presente contratto ha inizio il 17 ottobre 2016 e terminerà il 16 dicembre 2016, fatta salva la possibilità di proroga concordata tra le parti.

### **Articolo 3**

#### **(Esecuzione della prestazione)**

Il collaboratore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, senza facoltà di delega a terzi, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività. In particolare si specifica che il collaboratore:

1. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare e senza alcun vincolo logistico;
2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al collaboratore, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

### **Articolo 4**

#### **(Obbligo di riservatezza e di correttezza)**

E' fatto divieto al collaboratore di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad

altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

L'ICL e il collaboratore si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dal collaboratore e da parte committente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi) e della l.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni)

#### **Articolo 5 (Codice di comportamento)**

Il collaboratore rispetta, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di comportamento approvato con deliberazione dalla Giunta Provinciale 18 luglio 2014, n. 1217.

A tal fine il collaboratore dichiara che l'ICL gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di Comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso una completa e piena conoscenza. Il collaboratore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

Il collaboratore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento sopra richiamato, ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

#### **Articolo 6 (Corrispettivo)**

L'ICL si impegna a versare al collaboratore, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a Euro 2.370,00. Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

#### **Articolo 7 (Modalità e tempi di pagamento)**

L'ICL corrisponderà al collaboratore la somma di cui al precedente art. 6, su richiesta e dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziale, in un'unica soluzione alla conclusione dell'incarico, previo accertamento dell'avvenuta regolare prestazione d'opera.

#### **Articolo 8 (Facoltà di recesso)**

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del collaboratore, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'ICL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

#### **Articolo 9 (Risoluzione del contratto)**

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del collaboratore.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancata sussistenza di legge (rilevabile in qualunque momento) in capo all'incaricato ed in particolare a seguito della verifica della dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, senza



che nulla sia dovuto all'incaricato per l'eventuale lavoro svolto e salvo risarcimento del danno in capo all'amministrazione.

L'ICL, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni;

L'ICL, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la decadenza dell'incarico e la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

**Articolo 10**  
**(Clausola Penale)**

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

**Articolo 11**  
**(Modifiche o integrazioni al contratto)**

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

**Articolo 12**  
**(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)**

Il collaboratore cede all'ICL ogni e qualsiasi diritto sull'attività svolta e sul prodotto ottenuto, senza avere nulla a pretendere. L'ICL potrà liberamente utilizzare il risultato derivante dall'attività oggetto del presente contratto allo scopo di diffonderlo ed agevolarne la conoscenza.

**Articolo 13**  
**(Clausola di rinvio)**

Per quanto non espressamente pattuito, le parti rinviano alla disciplina vigente in materia di contratti di consulenza, nonché agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

**Articolo 14**  
**(Foro competente)**

Competente a risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto è il Foro di Trento.

Vigo di Fassa,

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO  
Dott. Fabio Chiochetti

IL COLLABORATORE  
sig.ra Lucia Gross

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 103 del 14 ottobre 2016

Vigo di Fassa, 14 ottobre 2016

IL DIRETTORE  
- dott. Fabio Chiochetti -